

L'intenzione del legislatore nella giurisprudenza della Cassazione penale Sezioni Unite: un'indagine empirica

The Legislative Intent in the Case Law of the Criminal Court of Cassation Plenary Session: An Empirical Research

FRANCESCA ASTA

Università degli Studi di Milano.

E-mail: francesca.astा@unimi.it

ABSTRACT

In questo saggio si presentano i risultati di una ricerca empirica quali-quantitativa sull'uso dell'argomento dell'intenzione del legislatore nella giurisprudenza delle Sezioni Unite penali, nel decennio 2014-2023. Dai risultati della ricerca emerge che l'argomento dell'intenzione è caratterizzato da una forma di idealizzazione della volontà dell'organo legislativo, e ha una rilevanza marginale nelle motivazioni dei giudici delle Sezioni Unite penali, che, in generale, prediligono argomentazioni di tipo sistematico.

This paper presents the results of a qualitative and quantitative empirical study on the use of the argument of legislative intent in the case law of the Criminal Plenary Session, between 2014 and 2023. The findings of the research show how the argument of legislative intent is characterised by a form of idealisation of the legislative body, and it is of marginal relevance in the reasoning of the judges of the Criminal Plenary Session, who, in general, favour systematic arguments.

KEYWORDS

intenzione del legislatore, argomentazione giuridica, ricerca empirica, legge penale

intention of the legislator, legal reasoning, empirical research, criminal law

L'intenzione del legislatore nella giurisprudenza della Cassazione penale Sezioni Unite: un'indagine empirica

FRANCESCA ASTA

1. *Introduzione* – 2. *L'intenzione del legislatore: un argomento controverso* – 3. *Metodologia* – 4. *Rilevanza dell'intentio legislatoris nella giurisprudenza delle Sezioni Unite penali* – 5. *Legislatore storico e legislatore razionale* – 6. *Declinazioni dell'argomento dell'intenzione del legislatore* – 6.1. *Intenzione comunicativa* – 6.2. *Intenzione controfattuale* – 6.3. *Intenzione teleologica* – 7. *I criteri interpretativi dei giudici sull'intenzione del legislatore* – 8. *Conclusioni: la rilevanza dell'argomento dell'intenzione del legislatore nella motivazione*.

1. *Introduzione*

L'argomento dell'interpretazione secondo l'intenzione del legislatore è conosciuto e ammesso nella pratica giuridica di moltissimi sistemi giuridici; in alcuni ordinamenti, come quello italiano, è anche positivizzato e quindi previsto dalla legge quale criterio interpretativo¹. La fortuna di questo criterio ermeneutico può essere giustificata dal fatto che l'interpretazione secondo la volontà del legislatore è conforme al principio della separazione dei poteri e al principio democratico, nonostante presenti alcune problematiche nella sua applicazione. La discussione teorica e dottrinale sull'argomento dell'*intentio legislatoris* è molto ampia e si concentra in particolare sulle criticità di natura ontologica ed epistemica relative all'individuazione della volontà dell'organo legislativo. Tuttavia, non ci sono molti studi sull'effettivo utilizzo di questo argomento interpretativo nelle pratiche delle Corti; il presente lavoro di ricerca empirica rappresenta da questo punto di vista un approccio innovativo e si propone di iniziare a colmare il divario fra elaborazione teorica e indagine sul campo.

Il saggio presenta i risultati di una ricerca empirica quali-quantitativa sull'uso dell'argomento dell'intenzione del legislatore nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione penale, nel decennio 2014-2023. Lo studio si è svolto nell'ambito del progetto di ricerca PRIN - *Looking for Legislative Intent in Judicial Reasoning: An Empirical Account*, sull'uso dell'argomento dell'intenzione del legislatore nella giurisprudenza italiana, con riferimento a diverse autorità giurisdizionali. Dai risultati della ricerca emerge come l'argomento dell'intenzione del legislatore abbia in generale un carattere accessorio nelle motivazioni dei giudici delle Sezioni Unite penali. Questa conclusione deriva dalla scarsa rilevanza numerica del criterio della volontà del legislatore nella giurisprudenza della Corte apicale analizzata e dalla circostanza che il riferimento alla volontà del legislatore, anche quando presente nel ragionamento giuridico, non risulta determinante nell'economia dell'argomentazione, che si fonda prevalentemente su argomenti di tipo sistematico.

L'analisi procederà inizialmente con l'esposizione sommaria di alcune questioni discusse in letteratura, relative all'argomento dell'intenzione del legislatore (§2); la sezione successiva è dedicata alla metodologia della ricerca (§3), mentre la rilevanza dell'*intentio legislatoris* nella giurisprudenza delle Sezioni Unite penali viene discussa nella sezione (§4). Nelle sezioni successive

* Questa ricerca è stata finanziata dalla Unione Europea - Next Generation EU, Mission 4 Component 1, CUP G53D23002380006, Bando PRIN 2022 prot. 2022ZPAzN4.

¹ In Italia è previsto dall'art. 12 delle preleggi c.c., in Colombia dall'art. 27 del Código civil, in altri ordinamenti ci si riferisce in modo meno esplicito allo spirito o alla finalità della legge (art. 3 del Código civil spagnolo, art. 2 Código Civil y Comercial Nacional).

(§5) e (§6) vengono presentati e commentati i risultati della ricerca relativi ai diversi modi di intendere e utilizzare l'argomento dell'intenzione del legislatore da parte dei giudici. La sezione (§7) si occupa dei criteri ermeneutici espressi dagli stessi giudici in motivazione; la sezione conclusiva (§8) sintetizza le tendenze generali emerse dai dati e analizza la rilevanza dell'argomento della volontà del legislatore nel contesto della motivazione.

2. *L'intenzione del legislatore: un argomento controverso*

L'argomento dell'intenzione del legislatore è stato oggetto di grande interesse da parte della teoria del diritto, dando luogo a un ricchissimo dibattito che in questa sede non è possibile riportare in modo esaustivo. Con l'espressione “argomento dell'intenzione del legislatore”, detto anche “argomento psicologico” o “della *voluntas legis*”, si intende l'argomento interpretativo secondo cui occorre attribuire ad una disposizione il significato corrispondente alla volontà del suo autore. Sotto il profilo storico, questo argomento trova il suo fondamento nella concezione imperativistica del diritto, in base alla quale la legge si sostanzia nel comando del sovrano², ma si inserisce in modo coerente anche all'interno della dottrina della separazione dei poteri³. In particolare, nello stato costituzionale di diritto, il richiamo all'intenzione del legislatore da parte del giudice nella motivazione è conforme al principio democratico, fornendo perciò legittimazione politica all'attività giurisdizionale⁴.

Tuttavia, la letteratura ha messo in evidenza come l'argomento dell'intenzione del legislatore susciti numerose questioni. In primo luogo, si pone un problema ontologico, ossia se la legislatura, quale organo collettivo, possa avere un'intenzione unica, in quanto le intenzioni sono normalmente associate agli stati mentali e questi ultimi sono considerati propri degli individui⁵. Sotto un profilo epistemico, occorre capire come sia possibile conoscere l'intenzione del legislatore; questa, infatti, non è sempre immediatamente riconoscibile dai testi legislativi e potrebbe essere difficilmente ricavabile soprattutto quando si tratti di disposizioni risalenti⁶. L'intenzione legislativa, inoltre, non è concepita in modo univoco⁷: si distingue, infatti, fra intenzione comunicativa, ossia il contenuto di significato che il legislatore intendeva trasmettere con il testo⁸ e intenzione teleologica, ossia lo scopo sociale che il legislatore intendeva realizzare attraverso la legge⁹. Quest'ultimo tipo di intenzione, denominata anche argomento psicologico-teleologico¹⁰, rischia facilmente di confondersi con la cosiddetta *ratio legis*, intesa come la ragione intrinseca della legge, producendo una confusione tra l'intenzione teleologica astratta e oggettiva e l'intenzione teleologica soggettiva del legislatore concreto¹¹.

Un'ulteriore serie di criticità deriva dall'uso di intenzioni controfattuali; in questo tipo di argomentazione si formula un'ipotesi su cosa il legislatore avrebbe fatto in una data circostanza, che però non si è verificata nella realtà¹². I ragionamenti controfattuali non essendo basati su un

² L'imperativismo trova compiuta elaborazione nel volontarismo proprio di alcuni teorici dell'assolutismo, quali Samuel Von Pufendorf. Sul punto cfr. TARELLO 1980, 364; PINO 2021, 282.

³ SANDRO 2022, 43-71.

⁴ CANALE, TUZET 2014.

⁵ CANALE, POGGI 2019, 125-126; RADIN 1930; POSCHER 2017.

⁶ CANALE, TUZET 2014, 197 ss.; Cfr. MARMOR 1992; EKINS 2012; CANALE, POGGI 2019, 125-138.

⁷ MATCZAK 2017, 651-674.

⁸ EKINS 2012.

⁹ MARMOR 1992, 165 ss; ALEXY 1998, 190-191.

¹⁰ DICIOTTI 1999, 411 ss.

¹¹ DICIOTTI 1999, 422; LUZZATI 2016, 140 ss.; PINO 2021, 284-285.

¹² In letteratura si parla di intenzioni controfattuali, tuttavia è possibile anche configurare questo tipo di ragionamento come un argomento controfattuale teso ad individuare l'intenzione di un legislatore storico o ideale. Si veda CANALE, TUZET 2014, CANALE, TUZET 2016.

dato di verità, sono considerati argomenti poco rigorosi ed esposti ad un uso eccessivamente discrezionale¹³. D'altra parte, tali argomentazioni si giustificano su un piano normativo, in base alla necessità di produrre decisioni coerenti e conformi nel sistema giuridico, aspetto particolarmente rilevante in un sistema costituzionale quale quello italiano.

Sulla base delle ragioni precedenti, molti autori sottolineano l'ambiguità dell'argomento della *voluntas legislatoris*¹⁴, mentre alcuni ritengono che l'intenzione del legislatore sia una "metafora", che sottintende un modello ideale di tecnica interpretativa lontano dalla volontà concreta del legislatore¹⁵. Da altri punti di vista, l'argomento dell'intenzione del legislatore è stato anche definito un argomento "trans-categoriale", in quanto svolgerebbe un ruolo di connessione, essendo quasi sempre utilizzato insieme ad altri argomenti interpretativi¹⁶. Nonostante le problematiche sovra esposte, alcuni autori ritengono, invece, che il criterio dell'interpretazione secondo l'intenzione del legislatore, inteso come legislatore storico, sia essenziale nella pratica giuridica e che le intenzioni del legislatore siano conoscibili e accessibili pubblicamente¹⁷.

Ulteriori considerazioni riguardano l'ambito disciplinare – quello penalistico – nel quale è stata svolta la ricerca.

L'unica norma specifica in materia di interpretazione della legge penale è il divieto di analogia, disposto da un complesso di disposizioni (art.14 preleggi c.c., artt. 1 e 199 c.p.) ed espressione del principio di determinatezza sancito dall'art. 25 comma 2 Cost. In assenza di criteri interpretativi particolari, trova applicazione l'art. 12 delle preleggi c.c.; tale norma, fondamentale nell'ordinamento italiano in tema di interpretazione, dispone al primo comma che: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Il criterio indicato dall'art. 12 non è però risolutivo. Si osserva, limitandosi solo al primo comma, che le espressioni utilizzate mantengono un alone di ambiguità e che non viene previsto un ordine gerarchico fra i due criteri; perciò, nel caso in cui l'interpretazione letterale appaia in contrasto con l'intenzione del legislatore, la scelta viene rimandata alla discrezionalità dell'interprete¹⁸. L'interpretazione della legge penale deve necessariamente tenere conto del principio di tassatività e dei suoi corollari¹⁹; la discussione su quali criteri ermeneutici privilegiare investe anche il delicato tema dell'ammissibilità di un'interpretazione estensiva delle fattispecie incriminatrici. In generale, il criterio letterale o semantico viene ritenuto preferibile in quanto più rispettoso dei principi di legalità e tassatività²⁰, ma anche il criterio teleologico ha particolare rilievo. Quest'ultimo è stato storicamente utilizzato con l'intento di restringere l'area del penalmente rilevante: lo scopo tutelato dalla norma veniva in questo caso richiamato per impedire che un'interpretazione eccessivamente formalistica portasse a un'indebita applicazione estensiva della legge penale. Tuttavia, l'argomento della *ratio legis* è servito anche a dilatare l'ambito della punibilità, estendendo il numero dei comportamenti punibili, sulla base della loro attitudine a ledere il bene giuridico protetto²¹. La discussione in dottrina si riferisce prevalentemente al criterio teleologico oggettivo

¹³ Tuttavia, tali argomenti possono essere impiegati in modo diverso a seconda del contesto argomentativo in cui vengono collocati. Si veda CANALE, TUZET, 2014, 199-203; POGGI 2020, 9-26.

¹⁴ MARMOR 1992; MATCZAK 2017; TARELLO 1980.

¹⁵ LUZZATI 2016, 140-144.

¹⁶ In una ricerca comparatistica sulle pratiche interpretative in diversi sistemi legali, è emerso che l'argomento dell'intenzione del legislatore non è quasi mai utilizzato in modo esclusivo o determinante e per questo viene definito una 'transcategorialità'. MACCORMICK, SUMMERS 1991, 522-535.

¹⁷ EKINS 2012, 10.

¹⁸ VELLUZZI 2013, 59-60; FIANDACA, MUSCO 2024, 133.

¹⁹ VIOLA, ZACCARIA 1999, 301.

²⁰ FIANDACA, MUSCO 2024, 141; CADOPPI, VENEZIANI 2023, 163-169.

²¹ FIANDACA, MUSCO 2024, 141-142. La coincidenza fra *ratio legis* e bene giuridico protetto non è scontata, e altre prospettive distinguono fra scopo legislativo oggettivo e bene giuridico, si veda PALAZZO 1992, 360-363.

o *ratio legis*, anche se, come già rilevato, la distinzione fra volontà del legislatore e volontà della legge non è sempre chiara.

Questo contributo non intende affrontare tutte le varie questioni teoriche brevemente esposte, ma si propone di presentare i risultati di una ricerca empirica condotta sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite penali, mettendo in relazione i risultati dell'indagine con le riflessioni teorico-giuridiche in tema di interpretazione giuridica e di argomento dell'*intentio legislatoris*.

3. Metodologia

La ricerca qui presentata è stata svolta nell'ambito del più ampio progetto PRIN - *Looking for Legislative Intent in Judicial Reasoning: An Empirical Account*, che ha coinvolto diversi dipartimenti universitari a livello nazionale²², sull'utilizzo dell'argomento dell'intenzione del legislatore nella giurisprudenza italiana degli ultimi dieci anni (2014-2023). L'indagine si propone di analizzare come l'argomento dell'intenzione del legislatore venga costruito dalle Corti e impiegato nelle motivazioni, per confrontare i risultati empirici con le differenti teorie sull'intenzione del legislatore e sull'interpretazione giuridica. La metodologia utilizzata si ispira al campo della *experimental jurisprudence*, ambito che include in senso lato tutte le indagini di natura empirica finalizzate a rispondere a quesiti filosofici²³, e si avvale di un'analisi quali-quantitativa. Si tratta di un approccio innovativo, in quanto gran parte della letteratura in tema di interpretazione giudiziaria e intenzione del legislatore è di tipo teorico, mentre non sono state condotte molte ricerche sulle effettive pratiche argomentative adottate delle Corti²⁴.

Il campione di analisi è stato costruito consultando la banca dati giuridica One Legale, attraverso 23 chiavi di ricerca²⁵, che contengono coppie di parole considerate indicatori della possibile presenza dell'argomento dell'intenzione del legislatore all'interno delle motivazioni. Il campione di riferimento delle decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale è composto di 154 sentenze, che rappresentano la totalità delle decisioni selezionate tramite le chiavi di ricerca, nel periodo di riferimento. L'analisi dei dati è stata svolta attraverso gli strumenti congiunti del FoA – Frame of Analysis o Griglia di analisi e delle Linee guida. La Griglia di analisi contiene gli elementi ritenuti rilevanti per la ricerca e si compone di due macro-sezioni, a loro volta suddivise in sottocategorie. La prima sezione, “anagrafica sentenza”, contiene i dati di riconoscimento delle decisioni e la parola chiave che ha permesso la selezione della sentenza, nonché la citazione in cui ricorre la parola chiave²⁶. La seconda sezione, “analisi della sentenza”, è quella più corposa e include i dati sull'argomento dell'intenzione del legislatore: soggetto che introduce l'argomento, oggetto dell'argomento, qualificazione dell'argomento in termini di tipo di legislatore e di tipo di intenzione, fonte, giustificazione e peso dell'argomento nel contesto della motivazione. Queste catego-

²² Università Commerciale “Luigi Bocconi” Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Brescia, Università “Ca’ Foscari” Venezia.

²³ KNOBE, NICHOLS 2008. Per un approfondimento sui diversi metodi di ricerca empirica in ambito legale si veda anche BURTON 2013, 63-78.

²⁴ Tuttavia, l'utilizzo di metodologie empiriche nel campo filosofico e in particolare nella ricerca sull'interpretazione giuridica è in una fase di crescita, si segnala, in particolare lo studio teorico-comparativistico sul ragionamento giuridico delle Corti costituzionali. JAKAB, DYEVRE, ITZCOVICH 2017.


²⁵ Per ridurre le possibilità di “falsi positivi” sono state selezionate solo le sentenze in cui le parole delle chiavi di ricerca comparivano nell'arco di 5 parole. Le 23 chiavi di ricerca sono le seguenti: <volontà legislatore>, <intenzione legislatore>, <intenzioni legislatore>, <scopo legislatore>, <obiettivo legislatore>, <proposito legislatore>, <intento legislatore>, <finalità legislatore>, <finalità riforma>, <intenzione riforma>, <scopo riforma>, <obiettivo riforma>, <intento riforma>, <volontà novella>, <intenzione novella>, <intento novella>, <legislatore voluto>, <legislatore inteso>, <scelta legislatore>, <assemblea costituente>, <revisione costituzionale>, <legislatore intende>, <scelta politica>.

²⁶ Possono ricorrere anche più parole chiave in una sola citazione, o viceversa più citazioni per una sola parola chiave.

rie verranno descritte in modo più esteso nei paragrafi successivi, insieme alla presentazione dei risultati. Dal momento che la ricerca è stata svolta da diversi ricercatori e ricercatrici, sono state redatte delle Linee guida comuni, al fine di rendere l'analisi quanto più possibile obiettiva e uniforme. Le Linee guida sono state fondamentali per interpretare e completare la Griglia di analisi, e contengono delle definizioni convenzionali delle categorie utilizzate, quali "tipo di legislatore", "tipo di intenzione", e indicazioni operative per la raccolta e la qualificazione dei dati.

4. Rilevanza dell'intentio legislatoris nella giurisprudenza delle Sezioni Unite penali

Le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione penale, selezionate attraverso le 23 chiavi di ricerca, ammontano a 154 su 270 decisioni emesse nel periodo di riferimento 2014-2023, cioè il 57% del totale. Tuttavia, nel campione selezionato, l'argomento dell'intenzione del legislatore è stato effettivamente utilizzato in modo interpretativo solo in 59 sentenze, cioè nel 21,9% del totale delle sentenze emesse nel decennio considerato²⁷.




Per comprendere questo dato, si consideri che, come riportato nelle Linee guida del progetto, l'argomento è considerato interpretativo se l'autorità giudiziaria lo utilizza in modo non accessorio nel ragionamento giuridico, sia introducendo essa stessa l'argomento, sia appropriandosi di un argomento introdotto da un altro soggetto²⁸. Invece, per "argomento solo menzionato" si in-

²⁷ Si consideri che l'archivio di One Legale per le sentenze delle Corti apicali è completo di tutte le decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali: tale dato può perciò considerarsi statisticamente rilevante. Tuttavia, la metodologia impiegata comporta l'esclusione di quegli argomenti dell'intenzione del legislatore che non rispondono ai criteri di selezione del campione, in quanto non contengono una delle parole chiave a distanza di massimo cinque parole. Pertanto, il campione selezionato non è esaustivo della totalità degli argomenti interpretativi secondo l'intenzione del legislatore, sebbene sia stato ritenuto idoneo a catturarne la grande maggioranza.

²⁸ Quest'ultima eventualità riveste però un ruolo marginale, in quanto dall'analisi dei dati emerge che quando l'argomento viene introdotto da un soggetto diverso dall'autorità giudicante, l'argomento è quasi sempre solo menzionato.

tende un argomento introdotto da un soggetto diverso dall'autorità giudicante (Procura, difesa, altra autorità giudiziaria) che viene citato, ma non entra nel percorso argomentativo della motivazione²⁹. Infine, con “falso positivo” ci si riferisce a quei casi in cui al ricorrere della parola chiave nel testo non corrisponde un effettivo impiego dell'argomento interpretativo, sia perché la locuzione è inserita in un contesto del tutto estraneo alla volontà del legislatore, sia perché il riferimento si sostanzia in una mera parafrasi per indicare il testo di legge.

Fra le 154 sentenze selezionate in base alle chiavi di ricerca, l'argomento è interpretativo nel 38,3% dei casi (59 sentenze), è solo menzionato nel 46,1% delle decisioni (71 sentenze), e il restante 15,5% (24 sentenze) è costituito da falsi positivi.



Quando l'argomento dell'intenzione del legislatore è usato quale argomento interpretativo in una sentenza, ricorre in più passaggi dell'argomentazione, come emerge anche dai dati della ricerca. Considerando, infatti, tutte le citazioni individuate nel campione di analisi (301 citazioni delle parole chiave), risultano più argomenti interpretativi (47%) che argomenti menzionati (38%) e falsi positivi (15%)³⁰.

Una prima conclusione che emerge da questi dati è che l'argomento dell'intenzione del legislatore è poco impiegato all'interno della giurisprudenza delle Sezioni Unite penali; infatti, l'argomento viene usato nel 38% delle sentenze selezionate, e la sua rilevanza è molto minore se si considera il numero totale di decisioni (270 sentenze) emesse dalla Corte apicale nel decennio analizzato. Una possibile spiegazione dello scarso uso dell'*intentio legislatoris* nelle argomentazioni dei giudici può essere ricondotta alle criticità³¹ che pone questo criterio ermeneutico, relative soprattutto alla difficoltà di individuare l'intenzione del legislatore.

²⁹ La distinzione fra argomento menzionato e argomento interpretativo rileva in quanto l'argomento solo menzionato viene citato in modo avulso dal suo contesto originario, costituito dalla motivazione di un'altra sentenza. Per tale ragione si è preferito non analizzare completamente questi argomenti, ma rilevare soltanto alcuni dati: la tipologia di legislatore e il tipo di intenzione.

³⁰ Si è scelto di analizzare singolarmente ogni citazione che contenesse una parola chiave, per cui in ogni sentenza possono trovarsi più citazioni che corrispondono a diversi argomenti dell'intenzione del legislatore, qualificabili come interpretativi, solo menzionati o falsi positivi, per tale ragione, questi dati percentuali si riferiscono all'insieme delle citazioni delle parole chiavi.

³¹ Si veda §2.

tutto al problema ontologico, ossia al fatto che l'organo legislativo possa avere delle intenzioni³², e al problema epistemico, ossia a come conoscere le intenzioni del legislatore. In particolare, in ambito penalistico risulta controverso giustificare la decisione sulla base di un elemento di difficile verifica quale l'intenzione del legislatore, tenuto conto delle esigenze di certezza imposte dal principio di tassatività. Per esempio, è difficile ipotizzare una volontà del legislatore intesa come l'insieme della volontà dei parlamentari votanti, quando è noto che i testi di legge approvati sono frutto di compromessi politici e perciò risultano volutamente ambigui, lasciando spazio a diverse interpretazioni³³. Per tale ragione anche i lavori preparatori potrebbero rispecchiare le ambiguità del testo legislativo e pertanto non sono considerati risolutivi in ambito interpretativo³⁴. Il ricorso ai lavori preparatori e ad altri criteri oggettivi è ritenuto da alcuni un valido metodo per determinare l'intenzione del legislatore³⁵; tuttavia, in generale, si riscontra in dottrina una tendenza a considerare le norme in modo oggettivo, slegate dalla volontà soggettiva del legislatore, in quanto le disposizioni avrebbero “vita propria nel mondo del diritto”³⁶. In questo senso si è espressa anche la Corte costituzionale, affermando che i lavori preparatori, pur non essendo privi di rilievo, non sono determinanti ai fini interpretativi, in quanto le disposizioni, una volta emanate, acquistano un valore autonomo, anche in considerazione del sistema in cui sono inserite³⁷. La predilizione per un approccio sistematico nell'interpretazione è confermata dai risultati della ricerca, in quanto anche nei pochi casi in cui viene utilizzato l'argomento dell'intenzione del legislatore, questo viene quasi sempre utilizzato insieme all'argomento sistematico. Si può ipotizzare che tale esito sia espressione di una scelta di politica giurisdizionale di generale preferenza verso un'interpretazione di tipo sistematico da parte dei giudici³⁸. D'altra parte, anche in letteratura si ritiene che l'interpretazione giuridica sia necessariamente in qualche misura di tipo sistematico³⁹.

5. *Legislatore storico e legislatore razionale*

In questa sezione si analizzeranno i dati riferiti alla qualificazione del legislatore, quale soggetto a cui viene attribuita un certo tipo di intenzione. Per convenzione, con la categoria “legislatore storico” si intende il legislatore che è in concreto autore della legge, con il tipo “legislatore attuale” si fa riferimento ai casi in cui, a causa della risalenza nel tempo della legge, si distingue fra il legislatore attuale rispetto a quello storico autore del testo legislativo, infine, le categorie del “legislatore ideale” variamente connotato come “ideale-razionale”, “ideale-buono”, “ideale-giusto” o “ideale-altro”, sono utili per descrivere espressioni ambigue del legislatore storico, caratterizzate da elementi astratti e normativi. In particolare, si è deciso di considerare che l'intenzione del legislatore si riferisse al legislatore storico fintanto che non emergevano chiari elementi te-

³² Escluso in generale, che la volontà del legislatore sia da intendersi come un dato psicologico reale, attribuibile a un soggetto personificato, ci si riferisce alla volontà storica obiettivata nella legge, e quindi al contesto storico di approvazione della legge, al modello di disciplina comunque accolto dal legislatore. FIANDACA, MUSCO 2024, 133-134.

³³ TARELLO 1980, 366-367; GREENBERG 2011.

³⁴ FIANDACA, MUSCO 2024, 135-138; PALAZZO 1993, 360-363.

³⁵ PINO 2021, 283-284.

³⁶ PAGLIARO 2003, 79.

³⁷ Corte Cost. Sent. 34/1977 in LUZZATI 2016, 145-147. In senso simile anche Cass. Civ. Sent. 3550/1988, che menziona la «volontà oggettiva della norma da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa» in VELLUZZI 2013, 42-43.

³⁸ La crescente complessità del diritto in senso verticale – norme costituzionali e sovranaziali – e in senso orizzontale – codici, materie, criteri assiologici – rendono sempre più rilevante la dimensione sistematica del diritto. In un sistema giuridico multilivello, l'esigenza di mantenere la coerenza interna del sistema giuridico incide necessariamente sulle scelte interpretative, portando a privilegiare una prospettiva sistematica rispetto a un'interpretazione che tiene conto della volontà contingente del legislatore. PINO 2024, 211-212.

³⁹ VELLUZZI 2013, 46. Cfr. PERLINGIERI 2010.

stuali da cui si potesse dedurre un riferimento al legislatore ideale. Conseguentemente a questa scelta metodologica, il tipo di legislatore cui le motivazioni fanno riferimento è stato qualificato quasi sempre come legislatore storico (94%). Gli altri tipi ipotizzati nella Griglia di analisi sono estremamente rari: nel 5% dei casi il legislatore è ideale-razionale, in un caso è un legislatore attuale, in un caso il legislatore è ideale-altro, mentre non è mai stato individuato un legislatore ideale-buono o ideale-giusto. Occorre però osservare che nella maggior parte dei casi in cui l'argomento dell'intenzione del legislatore è effettivamente usato nella motivazione, esso trae la sua fonte dal raffronto con altre disposizioni e non da un riferimento concreto al contesto di approvazione della legge, come i lavori preparatori (altri indicatori utili in questo senso sono la storia legislativa e l'*occasio legis*). Per tale ragione anche il legislatore storico appare una figura in qualche misura idealizzata dall'interprete.

Nei casi in cui è stato identificato un legislatore ideale-razionale, l'argomento secondo la volontà del legislatore si connota in modo peculiare, introducendo criteri quali la coerenza, la non contraddittorietà e la ragionevolezza. Il ragionamento interpretativo è costruito attraverso la comparazione di una certa interpretazione con elementi ulteriori – la coerenza, la ragionevolezza – che rimandano a un modello normativo di legislatore razionale. Si veda l'esempio seguente:

«Si afferma che il risultato ottenuto da tale interpretazione è coerente con la minore gravità del delitto tentato rispetto a quello consumato, cosicché è ragionevole ritenere che, per esso, il legislatore abbia inteso escludere la misura della confisca in caso di condanna» (Cass. Pen. S.U. 40985/2018).

In un altro caso, oltre al riferimento esplicito al legislatore razionale, l'interprete usa l'argomento *ab absurdo*, in base al quale si deve escludere quella interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo ad una norma assurda, per escludere l'interpretazione letterale⁴⁰. Questo tipo di ragionamento si fonda sull'idea che il diritto non contenga norme assurde, ipotizzando appunto la ragionevolezza del legislatore⁴¹.

«I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma, accredita senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico» (Cass. Pen. S.U. 38343/2014).

In generale, le motivazioni dei giudici delle Sezioni Unite sono caratterizzate dalla connessione fra l'utilizzo dell'argomento dell'intenzione del legislatore e dell'argomento sistematico, e questo vale in particolare per i casi in cui ricorre il tipo del legislatore razionale. Per argomento sistematico, si intende l'argomento interpretativo che desume il significato di una disposizione sulla base della sua collocazione nell'ordinamento giuridico, visto come un sistema complesso nel cui contesto viene posta la norma. Si tratta di un criterio ermeneutico che può declinarsi in diverse modalità, ragion per cui si parla di famiglia di argomenti sistematici, a seconda degli elementi presi in considerazione, fra cui rilevano per esempio la *sedes materiae*, la non contraddittorietà e la coerenza⁴². Una possibile categorizzazione degli argomenti sistematici distingue quattro tipi di interpretazione sistematica, a seconda del tipo di sistema a cui si riferisce l'interprete: interpretazione sistematico-testuale, sistematico-logica, sistematico-teleologica e sistematico-dogmatica⁴³.

⁴⁰ Si ritiene che uno degli usi tipici dell'argomento dell'intenzione del legislatore sia proprio la confutazione dell'interpretazione letterale. GUASTINI 2011, 272-273; PINO 2021, 284.

⁴¹ L'argomento *ab absurdo* può anche fondarsi sulla considerazione che una norma assurda non possa essere ritenuta di per sé valida, senza fare riferimento alla razionalità del legislatore. TARELLO 1980, 368-370.

⁴² GUASTINI 2011 296-306; CANALE, TUZET 2019, 121-131.

⁴³ VELLUZZI 2013, 52-53, si veda anche VELLUZZI 2002.

Nei casi esaminati⁴⁴, la correlazione fra legislatore razionale e argomento sistematico sembra emergere da diversi elementi: il riferimento alla coerenza e alla ragionevolezza nel testo, ma anche la circostanza che la fonte dell'argomento è costituita dal raffronto con altre disposizioni, e l'argomento dell'intenzione del legislatore concorre nella costruzione dell'argomentazione, a un ragionamento di tipo sistematico. Questo risultato conferma l'idea che il ricorso alla volontà del legislatore ideale-razionale, dove l'interprete presuppone l'intenzione del legislatore sulla base di esigenze di razionalità e coerenza dell'ordinamento, si traduce in definitiva nel ricorso ad argomentazioni di tipo sistematico⁴⁵. In tal senso è emblematico il seguente passaggio argomentativo, in cui la razionalità del legislatore appare direttamente connessa a un ragionamento di tipo logico-sistematico, che viene citato esplicitamente:

«L'interpretazione logico-sistematica delle predette disposizioni induce fondatamente a ritenere che nel riconoscere al procuratore generale la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione avverso la “sentenza inappellabile”, il legislatore abbia inteso richiamare i casi nei quali è oggettiva la qualità della inappellabilità della sentenza, ossia quelli in cui il codice di rito esclude che l'ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni, possa presentare appello contro una sentenza di primo grado» (Cass. Pen. S.U. 21716/2023).

6. Declinazioni dell'argomento dell'intenzione del legislatore

L'argomento dell'intenzione del legislatore può esprimersi in diverse varianti (sì), in particolare, si distinguono tre tipologie di intenzione: intenzione comunicativa⁴⁶, intenzione teleologica⁴⁷ e intenzione controfattuale⁴⁸. Ai fini della presente ricerca, si è ravvisata un'intenzione comunicativa ognqualvolta si attribuisce al legislatore un'intenzione inherente al testo della legge. L'intenzione teleologica, invece, è stata configurata come l'intento di conseguire un obiettivo esterno (per esempio, la giustizia sociale o lo svuotamento delle carceri). L'intenzione controfattuale rappresenta una sottospecie di intenzione, essendo possibile sia un'intenzione controfattuale di tipo comunicativo che di tipo teleologico, ed è stata definita in base al fatto di muovere da un'ipotesi contraria ai fatti, ossia relativa a un evento che non si è realizzato.

Dai risultati della ricerca emerge come il tipo di intenzione più frequente sia di gran lunga quella comunicativa (76% dei casi), segue l'intenzione teleologica (24%) e, infine, l'intenzione controfattuale, che ha una rilevanza marginale (7%). Per comprendere come gli interpreti ricostruiscono l'intenzione del legislatore è interessante osservare le correlazioni fra diversi elementi quali il tipo di legislatore, la tipologia di intenzione e la fonte dell'argomento⁴⁹. In particolare, l'analisi della fonte dell'argomento è fondamentale per capire come i giudici hanno ricostruito l'intenzione del legislatore, dando conto del contesto argomentativo in cui si inserisce l'argomento dell'*intentio legislatoris*.

⁴⁴ Cass. Pen. S. U. 21716/2023; Cass. Pen. S.U. 38954/2019; Cass. Pen. S.U. 40256/2018; Cass. Pen. S.U. 46624/2016.

⁴⁵ PINO 2021, 284.

⁴⁶ Per esempio, si veda la seguente citazione in cui ricorre un'intenzione di tipo comunicativo «Deve ritenersi che il legislatore delegato abbia inteso riferirsi, con l'uso del plurale, al procedimento di revisione nel suo complesso» (Cass. Pen. S.U. 43668/2022).

⁴⁷ In questa citazione è evidente lo scopo perseguito dal legislatore: «Il legislatore ha inteso punire ogni attività che incrementi il rischio di diffusione delle sostanze stupefacenti» (Cass. Pen. S.U. 12348/2021)

⁴⁸ Nel caso citato l'interprete utilizza un'argomentazione di tipo controfattuale e comunicativa: «Quando il legislatore ha voluto riservare all'ablazione del denaro una specifica disciplina, lo ha fatto in modo espresso» (Cass. Pen. S.U. 42415/2021).

⁴⁹ La fonte dell'argomento è stata rilevata soltanto per i casi in cui l'argomento è effettivamente utilizzato nella motivazione e non quando l'argomento è solo menzionato.

6.1. Intenzione comunicativa

L'intenzione comunicativa si presenta quale variante meno controversa dell'argomento dell'intenzione del legislatore, rispetto all'intenzione controfattuale e all'intenzione teleologica; si può ipotizzare che, anche per questa ragione, sia la più ricorrente nella giurisprudenza delle Sezioni Unite penali. Dal confronto fra tipo di intenzione e tipo di legislatore emerge che, quando l'intenzione è comunicativa, come nella grande maggioranza dei casi, il tipo di legislatore rispecchia la distribuzione generale e quindi prevale la categoria del legislatore storico⁵⁰. L'analisi della categoria della fonte dell'argomento è di ulteriore arricchimento: nella maggior parte dei casi⁵¹, i giudici ricostruiscono l'intenzione del legislatore sulla base del significato di altre disposizioni di rango primario, 51% del totale, di cui nel 35% dei casi il riferimento è a disposizioni dello stesso documento normativo (nello specifico i codici penale e di procedura penale) e nel 16% a disposizioni contenute in altre fonti primarie⁵². Anche i lavori preparatori occupano un certo rilievo, infatti, ricorrono come fonte dell'argomento nel 27% dei casi. In particolare, i lavori preparatori comprendono diverse tipologie di fonti. La più frequente è la relazione illustrativa al progetto del Codice di procedura penale, ma sono citate anche le relazioni di accompagnamento o illustrative della legge/decreto-legge/decreto legislativo. In alcuni casi sono citate modifiche in sede di conversione della legge o emendamenti, infine, rilevano i pareri o dossier delle commissioni parlamentari.

6.2. Intenzione controfattuale

L'intenzione controfattuale è oggetto di particolari critiche in quanto si ritiene che sia tipicamente connessa a una ricostruzione idealizzata della volontà del legislatore⁵³. Questa concezione è, come si vedrà, in parte confermata dai risultati della ricerca, ma solo nella misura in cui l'argomento dell'intenzione del legislatore risulta, in tutte le sue varianti, caratterizzato da una forma di idealizzazione della volontà dell'organo legislativo.

Dall'analisi dei dati emerge che questo tipo di intenzione viene usata raramente nelle argomentazioni dei giudici delle Sezioni Unite penali⁵⁴. Quando viene usata in motivazione, l'argomentazione controfattuale si sviluppa molto spesso a partire dal rilievo che il legislatore non si è espresso⁵⁵, o non si è espresso chiaramente in un certo ambito. Si veda per esempio il seguente passaggio:

«Il dato testuale richiama però le forme previste dall'art. 582 c.p.p. nella loro globalità e senza limitazioni che il legislatore, ove avesse inteso porre, avrebbe formulato esplicitamente» (Cass. Pen. S.U. 47374/2017).

Questo modo di argomentare è piuttosto frequente nelle decisioni esaminate in cui ricorre l'intenzione controfattuale, ed è espressione della massima *Ubi lex voluit dixit, ubi nolit tacuit*. Tale principio rimanda all'argomento letterale; l'intenzione del legislatore si deduce dalla lettera della legge, poiché la lettera afferma ciò che il legislatore voleva fare, mentre non afferma ciò che il legislatore non voleva⁵⁶. In tal senso si veda anche la seguente argomentazione, rilevata in un'altra sentenza:

⁵⁰ Quest'ultima tipologia di legislatore è comunque la più ricorrente anche nei casi di intenzione teleologica e di intenzione controfattuale.

⁵¹ Il riferimento è ai casi in cui l'argomento dell'intenzione del legislatore è effettivamente utilizzato nella motivazione.

⁵² I dati si riferiscono a tutte le tipologie di intenzione, ma valgono in particolare per l'intenzione comunicativa che è nettamente prevalente rispetto alle altre.

⁵³ PINO 2021, 284.

⁵⁴ Si tratta di 18 casi totali e 11 casi in cui l'argomento è usato in modo interpretativo.

⁵⁵ Non è mai stata rilevata un'intenzione teleologica controfattuale.

⁵⁶ CANALE, TUZET 2016, 2-5.

«Ove il legislatore ha voluto affermare l'incompatibilità di una specifica attenuante con la nuova fat-tispecie delittuosa lo ha fatto con espressa disposizione» (Cass. Pen. S.U. 24990/2020).

Nella maggior parte dei casi l'intenzione controfattuale è attribuita al legislatore storico⁵⁷, questo risultato è, come già rilevato, determinato anche dalla scelta metodologica di attribuire l'intenzione legislativa al tipo del legislatore razionale, solo quando emergono espressioni esplicite che rimandano alla coerenza o alla razionalità del sistema giuridico. Per esempio, si veda il seguente passaggio in cui l'argomentazione è attribuita al legislatore razionale:

«Circostanza idonea a legittimare l'opinione per cui, qualora il legislatore avesse voluto effettivamente evocare solo i provvedimenti definitivi in tema di tenuità del fatto, avrebbe più coerentemente fatto ricorso alla locuzione “nonché quelli definitivi” e non già a quella effettivamente dispiegata» (Cass. Pen. S.U. 38954/2019).

Come sopra osservato, il tipo del legislatore ideale-razionale ricorre molto raramente negli argomenti analizzati e questo esito è confermato anche per la tipologia dell'intenzione controfattuale, che è invece ritenuta una variante dell'argomento dell'*intentio legislatoris* dove è più evidente l'idealizzazione della volontà legislativa⁵⁸. D'altra parte, è stato osservato che l'intenzione legislativa controfattuale può essere ricostruita in diversi modi, con riferimento ai contesti discorsivi in cui viene collocato l'argomento della volontà del legislatore e alla connotazione del termine “legislatore”. In particolare, è possibile utilizzare l'argomentazione controfattuale sia con riferimento a un legislatore ideale-razionale, che tutela la coerenza dell'ordinamento, a un legislatore ideale-giusto, che evita conseguenze ingiuste o assurde, e infine, rispetto al legislatore storico, inteso quale l'organo che ha prodotto un documento legislativo⁵⁹.

In generale, i giudici delle Sezioni Unite penali ricostruiscono l'intenzione legislativa controfattuale sulla base di un raffronto con altre disposizioni⁶⁰, seguendo una tendenza che caratterizza anche le altre tipologie di intenzione. Tuttavia, in due casi in cui ricorre il tipo del legislatore storico, l'argomentazione fa riferimento al contesto storico-politico di approvazione della legge⁶¹. In particolare, in un caso vi è un richiamo esplicito ai lavori preparatori, citati nel testo della motivazione:

«Se il legislatore avesse inteso limitare la sanzione dell'art. 179 c.p.p., alla sola citazione dell'imputato per il giudizio in senso stretto, gli sarebbe stato facile precisarlo (...) Un ulteriore rilevante indice interpretativo viene desunto dalla stessa Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 2, G.U. n. 250 del 24/10/1988), ove a pag. 57 può leggersi “è rimasta insanabile la omessa citazione che va intesa come riferita non al solo dibattimento, ma anche a momenti diversi, come ad esempio, l'udienza preliminare”. Si tratta di un indizio interpretativo particolarmente autorrevole, perché proveniente dallo stesso legislatore (art. 12 preleggi)» (Cass. Pen. S.U. 7697/2017).

⁵⁷ In soli 3 casi sui totali 18, il tipo di legislatore a cui viene attribuita l'intenzione controfattuale è un legislatore ideale-razionale.

⁵⁸ LUZZATI 2016, 147.

⁵⁹ CANALE, TUZET 2014, 199-203; CANALE, TUZET 2016, 10-11.

⁶⁰ In 9 casi su 11 in cui l'argomento era usato in modo interpretativo, la fonte dell'argomento è costituita dal riferimento ad altre disposizioni.

⁶¹ Cass. Pen. S.U. 47970/2017 in cui la fonte dell'argomento è l'*occasio legis* e Cass. Pen. S.U. 7697/2017 dove il riferimento è ai lavori preparatori.

6.3. Intenzione teleologica

L'argomento dell'intenzione del legislatore nella sua variante teleologica solleva alcune questioni specifiche. In primo luogo, si pone un problema di astrazione, in quanto lo scopo perseguito da un documento legislativo può essere definito in termini generici e non essere utile a chiarire il significato di una disposizione particolare⁶². Inoltre, è problematico distinguere fra obiettivo del legislatore e obiettivo della legge o *ratio legis*, in quanto in entrambi i casi si tratta di attribuire un significato a una disposizione legislativa sulla base di uno scopo associato a una norma. Per tale ragione non è sempre agile capire in che modo l'interprete ha ricondotto un determinato fine sociale alla volontà del legislatore. Un elemento di discriminazione è costituito dal modo in cui l'argomento viene ricostruito, per esempio il riferimento ai lavori preparatori può essere un elemento che supporta una ricostruzione in senso teleologico soggettivo⁶³. Chiaramente, in questo caso si ripropongono le problematiche già sottolineate (§2 e §4) rispetto all'individuazione di una volontà collettiva dell'organo legislativo. D'altra parte, anche la ricostruzione della volontà oggettiva della legge pone delle questioni, in quanto non è chiaro sulla base di quali criteri sia possibile individuare lo scopo oggettivo di una legge. In entrambi i casi, sussiste il rischio che il giudice, attraverso il richiamo alla finalità della legge o allo scopo del legislatore storico, utilizzi di fatto un espediente retorico per giustificare un'ampia libertà interpretativa⁶⁴.

Nelle decisioni analizzate la tipologia dell'intenzione teleologica non è particolarmente rilevante ed è quasi sempre attribuita al legislatore storico⁶⁵, in linea con i dati relativi alle altre tipologie di intenzione. Invece, il contesto argomentativo in cui si colloca l'argomento dell'*intentio legislatoris* si caratterizza in modo particolare, in quanto ricorrono più spesso alcune delle fonti dell'argomento generalmente meno frequenti in assoluto, come le conseguenze dell'applicazione della norma⁶⁶. Questo esito è coerente con il riferimento agli effetti sul piano sociale che caratterizza l'intenzione teleologica. Tuttavia, in poco meno della metà dei casi l'intenzione teleologica è fondata su indicatori relativi al contesto di approvazione della legge, quali i lavori preparatori, l'*occasio legis* e la storia legislativa⁶⁷, elementi che supportano una ricostruzione dell'intenzione legislativa con riferimento al legislatore storico. Nell'altra metà degli argomenti citati, la fonte è costituita dal raffronto con altre disposizioni, oppure da valutazioni circa l'impatto sociale della norma⁶⁸. In questi casi, il tipo di fonte usata nell'argomentazione non è chiaramente indice di una volontà attribuibile all'organo legislativo e appare più difficile distinguere tra obiettivo della legge, individuato secondo la valutazione personale dell'interprete e volontà del legislatore storico.

7. I criteri interpretativi dei giudici sull'intenzione del legislatore

In questa sezione si analizzeranno i criteri ermeneutici utilizzati dai giudici ed esplicitamente citati in motivazione, come giustificazione del ragionamento giuridico. Il riferimento è alle direttive

⁶² CANALE, TUZET 2016, 3.

⁶³ DICIOTTI 1999, 414.

⁶⁴ VELLUZZI 2013, 41-43.

⁶⁵ In un solo caso, Cass. Pen. S.U. 18954/2016, è stato rilevato un legislatore razionale e un'intenzione teleologica, si tratta però di un argomento solo menzionato.

⁶⁶ In tutti gli otto casi in cui la fonte dell'argomento è costituita dalle ‘conseguenze dell'applicazione della norma’ l'intenzione era di tipo teleologico (Cass. Pen. S.U. 4616/2022; Cass. Pen. S.U. 41432/2016; Cass. Pen. S.U. 46624/2015; Cass. Pen. S.U. 32939/2023; Cass. Pen. S.U. 12778/2020; Cass. Pen. S.U. 39005/2021; Cass. Pen. S.U. 46595/2019; Cass. Pen. S.U. 11170/2015).

⁶⁷ Corrispondono a 15 su 36 casi in cui l'argomento è usato in modo interpretativo.

⁶⁸ Ci si riferisce alla fonte: “Conseguenze dell'applicazione della norma”, le altre fonti sono: “altre disposizioni”: 11 casi che comprendono diverse tipologie di fonti e “Giurisprudenza”: 1 caso.

di preferenza o procedurali sull'uso dei vari argomenti interpretativi, all'art. 12 delle preleggi c.c. e ai valori dell'ordinamento. Come tendenza generale i giudici delle Sezioni Unite penali non hanno fornito alcuna giustificazione dell'uso dell'argomento dell'intenzione del legislatore, ma solo nel 19% dei casi (25 casi)⁶⁹ vengono individuate delle direttive interpretative procedurali o di preferenza, e nel 14% degli argomenti interpretativi è citato l'articolo 12 delle preleggi c.c.

Nell'esempio seguente, lo scopo perseguito dal legislatore viene eletto a criterio guida, per orientare l'interpretazione in tema di applicazione delle misure cautelari personali, e in particolare sull'uso del braccialetto elettronico:

«Preliminare alla soluzione della questione controversa appare altresì l'individuazione della ratio normativa delle riforme che hanno interessato la materia e degli obiettivi che con esse il legislatore ha inteso realizzare» (Cass. Pen. S.U. 20769/2016).

Come già sottolineato, la distinzione tra *ratio legis* e intenzione teleologica soggettiva non è sempre chiara, e l'esempio sopra riportato ne è un ulteriore riprova; in questa sentenza, pur riferendosi alla volontà del legislatore, l'interprete utilizza un ragionamento di tipo sistematico. In particolare, il riferimento è alla necessità di assicurare la coerenza dell'ordinamento e argomenta sulla base del raffronto con il contesto legislativo europeo e nazionale, in cui si inserisce la nuova disposizione⁷⁰. Sembra perciò prevalere una concezione oggettiva delle norme e nonostante il richiamo all'intenzione del legislatore, risulta più corretto qualificare l'argomento usato come *ratio legis*.

In alcuni dei casi in cui viene menzionato l'art. 12 delle preleggi c.c., la Corte ne fornisce una propria interpretazione e definizione quale criterio ermeneutico, emergono così diverse concezioni dei giudici sull'argomento dell'intenzione del legislatore. Per esempio, in una motivazione le Sezioni Unite ancorano l'intenzione del legislatore al significato letterale, nel senso che l'intenzione del legislatore è intesa come il significato espresso dalla connessione delle parole che il legislatore ha impiegato:

«E, infatti, l'art. 12 preleggi chiarisce che, nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Ne discende, sul piano metodologico, che la connessione delle singole parole orienta l'interpretazione, al pari della finalità perseguita dal legislatore, nei limiti in cui, s'intende, essa si sia obiettivata nella formula normativa» (Cass. Pen. S.U. 41570/2023).

Inoltre, in questo passaggio argomentativo la Corte definisce il rapporto fra intenzione del legislatore e significato letterale in termini di pari dignità, senza precisare quale dei due criteri ermeneutici debba essere preferito in caso di esiti contrastanti⁷¹.

⁶⁹ Anche rispetto a questo dato ci si riferisce al totale degli argomenti che sono effettivamente utilizzati nella motivazione.

⁷⁰ Come si evince da questo passaggio, l'interprete ritiene che l'intenzione del legislatore debba essere coerente con il quadro normativo europeo, utilizzando un tipico ragionamento sistematico: «Per comprendere la ratio del D.L. 146 del 2013, non va dimenticato il contesto in cui lo stesso si inserisce, a seguito della citata pronuncia della Corte EDU del 2013, Torregiani, che assegnava al nostro Stato un anno di tempo per rimediare ad una situazione divenuta intollerabile (...) raccomandando tra l'altro di ridurre il numero dei detenuti mediante l'applicazione di pene alternative nonché di ridurre il ricorso alla custodia cautelare» (Cass. Pen. S.U. 20769/2016).

⁷¹ Da un punto di vista teorico, è possibile ricostruire i rapporti fra i due criteri indicati dall'art. 12 c.c. dell'interpretazione letterale e dell'intenzione del legislatore, almeno in quattro modi diversi: a) subordinazione dell'intenzione del legislatore al significato proprio delle parole; b) subordinazione del significato letterale rispetto all'intenzione del legislatore; c) pari ordinazione dei due criteri; d) complementarietà: il significato proprio delle parole costituisce lo strumento primario per determinare l'insieme dei significati attribuibili alla disposizione, mentre l'intenzione del legislatore viene inteso come criterio integrativo, utile a risolvere problemi di vaghezza e a selezionare un significato fra le alternative possibili. VELLUZZI 2013, 60-61.

In un altro caso, l'intenzione del legislatore, così come qualificata dall'art. 12, sembra invece coincidere con argomenti di tipo teleologico e sistematico. Si consideri, ad esempio, la seguente statuizione:

«L'interpretazione letterale della legge, infatti, è il canone ermeneutico prioritario per l'interprete, pur ricavandosi dall'art. 12 preleggi, che l'ulteriore canone dato dall'interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi» (Cass. Pen. S.U. 46688/2016).

Da questo passaggio l'*intentio legislatoris* appare connotata in modo oggettivo – si parla infatti di “ratio della norma” – sovrapponendosi ad altri argomenti interpretativi come quello sistematico. Questa prospettiva è confermata anche da un'altra decisione, di seguito citata, in cui l'autorità giurisdizionale esplicita i suoi criteri ermeneutici, menzionando una non ben precisata “volontà statuale finalisticamente intesa”. Si riporta il passaggio più rilevante:

«A tal proposito, va subito detto che eccessiva appare l'enfatizzazione di tale strumento ermeneutico, atteso che l'interpretazione letterale altro non è che un (indispensabile) “passaggio” funzionale verso la completa ed esaustiva intelligenza del comando legislativo. E invero, è certamente corretto l'assunto per il quale, in base all'art. 12 preleggi, “nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”; tuttavia non può certo negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere “estratta” dall'involucro verbale (le parole), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete. Che poi detta intenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa (come correttamente sostiene la sentenza Giovagnoli) è fuor di dubbio» (Cass. Pen. S.U. 22474/2016).

Si tratta di una decisione *sui generis*, in cui si è ritenuto che la Corte facesse riferimento a un tipo di legislatore ideale non meglio definibile⁷²; l'interpretazione dell'art. 12 preleggi, esplicitata in motivazione, si traduce in un'argomentazione di tipo sistematico e teleologico, mentre viene esclusa l'interpretazione letterale. In particolare, la Corte sembra considerare il dato letterale solo come un indizio, un “involucro” da cui estrarre il vero significato della disposizione, rischiando però in questo modo di avallare interpretazioni eccessivamente distanti dal testo legislativo. L'intenzione del legislatore viene poi connotata esplicitamente come volontà della legge in senso astratto, escludendo una riferibilità all'organo legislativo⁷³.

L'analisi dei criteri ermeneutici elaborati in motivazione ha messo in evidenza come l'argomento dell'intenzione del legislatore venga inteso in modo diverso dai giudici. In alcuni casi la volontà del legislatore viene configurata in stretta connessione all'interpretazione letterale, in altri, invece, sembra coincidere con la *ratio legis*⁷⁴. In ogni caso, l'argomento dell'*intentio legislatoris* viene citato insieme ad altri argomenti interpretativi, in particolare insieme al criterio letterale e logico-sistematico. Questi aspetti trovano riscontro anche nei dati empirici: il criterio della volontà del legislatore si presenta quasi sempre insieme ad altri argomenti interpretativi.

⁷² Inoltre, il passaggio citato riprende un'altra decisione, circostanza che rende difficile la ricostruzione della tipologia di legislatore al quale si fa riferimento.

⁷³ Questa sentenza è stata richiamata proprio per sottolineare il rischio di interpretazioni eccessivamente discrezionali e lontane dal dato testuale da parte delle Sezioni Unite penali, si veda DINACCI 2019, 14-16.

⁷⁴ La concezione oggettiva dell'intenzione del legislatore come scopo intrinseco della legge è come visto §4 ampiamente presente in dottrina e giurisprudenza.

8. Conclusioni: la rilevanza dell'argomento dell'intenzione del legislatore nella motivazione

La rilevanza dell'argomento dell'intenzione del legislatore all'interno della motivazione è stata osservata attraverso la categoria del “peso dell'argomento”, con la quale si intendeva valutare se l'argomento era determinante, respinto o concorrente con altri argomenti nella costruzione del ragionamento argomentativo. I risultati della ricerca sono molto netti sul punto: nel 93,5% dei casi in cui l'argomento dell'intenzione del legislatore è utilizzato nella motivazione, concorre con altri argomenti interpretativi. Le decisioni in cui l'argomento è determinante o respinto rappresentano una categoria marginale (3% del totale). Più frequentemente l'argomento dell'intenzione del legislatore è utilizzato insieme all'argomento letterale e all'argomento sistematico, quest'ultimo è in assoluto l'argomento più ricorrente (83,4%) seguito dal criterio letterale o semantico (52,5%), mentre gli argomenti teleologico (8,6%) e per principi (19,4%) sono meno frequenti.

Sintetizzando quanto emerso nell'analisi dei risultati della ricerca, è possibile delineare alcune tendenze nell'uso dell'argomento dell'*intentio legislatoris* nella giurisprudenza delle Sezioni Unite penali. In generale, l'argomento dell'intenzione del legislatore è utilizzato in congiunzione con altri argomenti interpretativi, il tipo di intenzione è in prevalenza di tipo comunicativo, talvolta di tipo teleologico e raramente controfattuale. Il tipo di legislatore individuato è quasi sempre il legislatore storico-concreto, tuttavia, la fonte dell'argomento più ricorrente è costituita dal riferimento ad altre disposizioni e, in misura minore, ai lavori preparatori, dato che è coerente con la prevalenza dell'argomento sistematico nelle motivazioni. Anche nei casi in cui il tipo di legislatore individuato è quello storico, in quanto non ci sono riferimenti esplicativi ai criteri della razionalità e della coerenza, il richiamo alla volontà del legislatore è quasi sempre supportato non da elementi relativi al contesto storico-sociale, ma da un ragionamento di tipo sistematico. In questo modo, l'intenzione del legislatore risulta generalmente connotata da elementi astratti e ideali. In particolare, nel caso di intenzione teleologica si riscontra una tendenza, a partire dalle stesse direttive preferenziali interpretative della Corte, ad astrarre e oggettivizzare l'*intentio legislatoris*, rendendo spesso il riferimento alla volontà legislativa slegato da elementi relativi al contesto di approvazione della legge. Questa tendenza non può dirsi univoca, in quanto in alcuni casi, per esempio quando la fonte principale dell'argomento è costituita dai lavori preparatori, l'intenzione del legislatore è ricostruita in modo più circostanziato e puntuale. Tuttavia, occorre sottolineare che anche in questi casi, l'argomento dell'intenzione del legislatore non è però determinante nella motivazione.

Nel complesso, l'argomento dell'intenzione del legislatore risulta un argomento interpretativo poco rilevante nelle motivazioni dei giudici. Questa considerazione è giustificata, in primo luogo, dalla scarsa incidenza quantitativa dell'argomento dell'*intentio legislatoris* nella giurisprudenza delle Sezioni Unite penali (21,9% del totale delle sentenze emesse nel decennio considerato). In secondo luogo, dal fatto che l'argomento è utilizzato quasi sempre insieme ad altri argomenti interpretativi, prevalentemente di tipo sistematico. Come è noto, le motivazioni giurisdizionali sono spesso caratterizzate dall'utilizzo di una serie di argomenti concorrenti per rafforzare il ragionamento giuridico, e questo vale in particolar modo per le decisioni di una Corte apicale. Infatti, dai dati della ricerca emerge che anche gli altri argomenti interpretativi sono usati in concomitanza nella costruzione dell'argomentazione. Tuttavia, se si considera che la volontà del legislatore è ricostruita molto spesso attraverso un rimando ad altre disposizioni e non attraverso il riferimento a elementi che possono essere considerati degli indicatori effettivi dell'intenzione del legislatore, emerge come l'argomento dell'*intentio legislatoris* non solo non sia determinante nell'iter argomentativo, ma abbia anche una funzione meramente accessoria nella motivazione. Infatti, quando il richiamo alla volontà o allo scopo del legislatore non è seguito da un riferimento ai lavori preparatori o ad altri elementi relativi al contesto storico-sociale e si inserisce in un'argomentazione di tipo sistematico, si riduce a un espediente retorico privo di un contenuto effettivo.

Riferimenti bibliografici

- ALEXY R. 1998. *Teoria dell'argomentazione giuridica: la teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, trad. it. M. La Torre, Giuffrè.
- BURTON M. 2013. *Doing empirical research: Exploring the decision-making of magistrates and juries*, in *Research methods in law*, Routledge.
- CADOPPI A., VENEZIANI P. 2023. *Elementi di diritto penale: parte generale*, CEDAM.
- CANALE D., TUZET G. 2014. *Intenzioni del legislatore e ragionamento controfattuale*, in «Analisi e diritto», 2014, 195 ss.
- CANALE D., TUZET G. 2016. *What the legislature did not say: Legislative intentions and counterfactuals in legal argumentation*, in «Journal of Argumentation in Context», 5, 249 ss.
- CANALE D., TUZET G. 2019. *La giustificazione della decisione giudiziale*, Giappichelli.
- CANALE D., POGGI F. 2019. *Pragmatic Aspects of Legislative Intent*, in «The American Journal of Jurisprudence», 64, 125 ss.
- DICIOTTI E. 1999. *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli.
- DINACCI F. 2019. *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in «Archivio penale», 71, 1 ss.
- EKINS R. 2012. *The Nature of Legislative Intent*, Oxford University Press.
- GARDNER J. 2010. *Ethics and Law*, in SKORUPSKI J. (ed.), *The Routledge Companion to Ethics*, Routledge, 420 ss.
- GREENBERG M. 2011. *Legislation as Communication? Legal Interpretation and the Study of Linguistic Communication*, in «Georgetown Law Journal», 99, 10 ss.
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Giuffrè.
- JAKAB A., DYEVRE A., ITZCOVICH G. 2017. *Comparative Constitutional Reasoning*, Cambridge University Press.
- KNOBE J., NICHOLS S. (eds.) 2008. *Experimental Philosophy*, Oxford University Press.
- LUZZATI C. 2016. *Del giurista interprete: linguaggio, tecniche e dottrine*, Giappichelli.
- MACCORMICK N., SUMMERS R.S. (eds.) 1991. *Interpreting Statutes. A Comparative Study*, Dartmouth.
- MARMOR A. 1992. *Interpretation and Legal Theory*, Clarendon Press.
- MATCZAK M. 2017. *Three Kinds of Legislative Intention in Law Making*, in «Law and Philosophy», 36, 651 ss.
- PAGLIARO A. 2003. *Principi di diritto penale: parte generale*, Giuffrè.
- PALAZZO F.C. 1993. *Legge penale. L'interpretazione e l'applicazione della legge penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, UTET.
- PERLINGIERI P. 2010. *Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica*, in «Rivista di diritto civile», 2, 317 ss.
- PINO G. 2021. *L'interpretazione nel diritto. Come un trattato*, Giappichelli.
- PINO G. 2024. *Il paradosso del giudice (im)politico*, in «Questione Giustizia», 1-2, 206 ss.
- POGGI F. 2020. *Against the Conversational Model of Legal Interpretation*, in «Revus», 40, 9 ss.
- POSCHER R. 2017. *The normative construction of legislative intent*, in «Droit & Philosophie», 9, 107 ss.
- RADIN M. 1930. *Statutory interpretation*, in «Harvard Law Review», 43, 863 ss.

- SANDRO P. 2022. *The Making of Constitutional Democracy: From Creation to Application of Law*, Hart Publishing.
- TARELLO G. 1980. *L'interpretazione della legge*, Giuffrè.
- VELLUZZI V. 2002. *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Giappichelli.
- VELLUZZI V. 2013. *Le Preleggi e l'interpretazione*, ETS.
- VIOLA E., ZACCARIA G. 1999. *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza.